

Allegato Delib. C.C. n. 11/98

COMUNE DI LEVERANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

- Vista la legge nazionale 184/83 che, agli artt. 1, 2, 3, 4, e 5, disciplinando l'affidamento familiare dei minori, prevede che siano gli Enti Locali a disporre l'affidamento familiare previo consenso della famiglia di origine e salvo decreto di esecutività del competente Giudice Tutelare;
- Vista la circolare regionale 42/SS/6874 del 4/7/84, attuativa della legge 184/83, destinata agli Enti Locali, con cui la Regione Puglia fornisce " ... agli Amministratori ed operatori locali ordinamenti ed indicazioni generali relativamente all'affido familiare";
- Vista la legge nazionale 142/90 "Ordinamento delle Autonomie Locali" che, confermando le disposizioni del D.P.R. 616/77, attribuisce ai Comuni " tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali "art. 9";
- Vista la legge regionale 30/77, attuativa della legge nazionale 405/75, che, promuovendo l'istituzione dei consultori familiari, dispone che questi ultimi svolgano attività di assistenza e consulenza degli Enti Locali per l'affidamento e l'adozione (art. 3,13);
- Vista la legge 142/90 che, all'art.14, attribuisce alla Provincia compiti di coordinamento degli Enti Locali, di realizzazione e gestione di servizi.
- Visto il Progetto "Famiglia-Minori-Affidi", di cui a delibera del Consiglio Provinciale n. 41/96, e vista la successiva adesione di questa Amministrazione, effettuata con deliberazione di G.C. n. 182 dello 08.05.97.

Premesso che:

- ⇒ obiettivo principale delle politiche sociali per la tutela del minore è quello di garantire allo stesso il “diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1 L.184/83);
- ⇒ compito primario dell’Ente Locale è quello di salvaguardare i diritti del minore, sostenendo, con la propria azione, la famiglia nell’adempimento delle sue funzioni educative;
- ⇒ tra gli scopi del consultorio familiare vi è “l’assistenza psicologica e sociale ... per problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile” (art. 2 L.R. 30/77) e la “assistenza e consulenza ai fini dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (art.3,13);
- ⇒ la Provincia di Lecce, sulla base di Progetto approvato con delibera C. P. n° 41/96, ha istituito l’Ufficio “Famiglia Minori Affidi”, quale struttura di coordinamento sovracomunale, dotata di un’équipe specializzata e di una rete di servizi territoriali, al fine di agevolare il ricorso all’affidamento familiare, attraverso:
 - a) la promozione di una rinnovata cultura della famiglia, dei minori e dell’affidamento familiare;
 - b) un’azione sinergica tra pubblico e privato, tra Provincia, Comuni, AA.SS.LL., Tribunale per i Minori, Istituti socio-assistenziali, Associazioni di volontariato e famiglie affidatarie;
 - c) corsi di formazione per gli operatori comunali e consultoriali, per gli operatori dei servizi territoriali, per le famiglie e i volontari;
 - d) proposte di riconversione degli istituti esistenti in comunità alloggio o di tipo familiare.

Tutto ciò visto e premesso,

IL COMUNE DI LEVERANO

promuove l'istituto dell'affidamento familiare ed attua l'affido consensuale quale risposta valida ed efficace al disagio di minori e famiglie ed adotta il Regolamento che segue.

Art. 1 - Attuazione dell'Affido Familiare.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi sociali a favore dei minori e delle famiglie che versano in condizioni di disagio, in ottemperanza al disposto della Legge 184/83, attua l'affido familiare, quale intervento a sostegno delle famiglie, allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psico-fisico e al fine di prevenire situazioni di devianza sociale e/o individuale.

Detto affido, che si realizza nell'interesse precipuo del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare, è volto a favorire l'accoglienza del minore in un nucleo familiare affidatario per un periodo di tempo limitato, al fine di offrirgli un habitat interpersonale che favorisca il recupero e la conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famiglia di origine o affidante.

Art. 2 - Il Servizio Territoriale dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia.

L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una efficace azione sul territorio diretta all'affidamento familiare, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale di Lecce, sulla base del Progetto, approvato con delibera C. P. n° 41/96 e della successiva adesione allo stesso, istituisce il Servizio Territoriale "Famiglia-Minori-Affidi".

Tale Servizio, affidato ad un Assistente Sociale nominato dalla Provincia, ha lo scopo di:

- a) promuovere una rinnovata cultura della famiglia, valorizzando e promuovendo nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità la disponibilità all'accoglienza e alla solidarietà;
- b) sviluppare un'attenzione precipua per i minori, i loro diritti, le loro esigenze;
- c) promuovere l'affidamento familiare;
- d) ricondurre la famiglia al centro dell'azione sociale, aiutandola a riscoprire i valori e i compiti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei propri membri;
- e) promuovere iniziative volte al benessere delle Famiglie e della Comunità;
- f) promuovere l'applicazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU;
- g) costruire una rete di collaborazione e d'intesa tra i Servizi Comunali e Socio-sanitari, favorendo una nuova cultura dell'intervento sociale fondata sull'integrazione delle competenze in favore di famiglie e di minori;
- h) promuovere la costituzione di Consulte Sociali e Forum delle Associazioni di Volontariato;
- i) promuovere la creazione di gruppi di famiglie affidatarie;
- j) raccogliere i dati relativi alle risorse (famiglie disponibili all'affidamento) e ai bisogni (minori in situazione di disagio familiare) in apposita Banca Dati creata presso l'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia.

Art. 3 - *Affido Consensuale e Giudiziale.*
Il provvedimento di affido ed il Progetto allegato.

L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale.

- E' consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore.

Detto affido è disposto con provvedimento del Sindaco, su proposta del Servizio Sociale Comunale d'intesa con il Consultorio Familiare di zona.

Compete al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, nella persona del Pretore competente per mandamento, rendere esecutivo con decreto il provvedimento sindacale di affidamento consensuale .

- E' giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni in applicazione degli artt. 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'intervento e le modalità di vigilanza sull'affidamento, salvo l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare.

Al provvedimento di affido consensuale deve allegarsi lo specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Comunale, d'intesa con il Consultorio Familiare.

Art. 4 - *Modalità dell'affido.*

L'affidamento familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o a lungo termine, o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, malattia, giornaliero...) anche col supporto di servizi di sostegno (scuola, centri ricreativi, sportivi,...).

Art. 5 - Necessità di affidamento del minore. Il progetto di sostegno del nucleo familiare affidante.

I Servizi Sociali Comunali ricorrono all'affidamento familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione dell' équipe del Consultorio Familiare, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia d'origine, previa elaborazione di un progetto specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 6 - Affidamento Familiare Consensuale. Compiti del Servizio Sociale Comunale.

Nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento consensuale, il Servizio Sociale Comunale ha il compito di :

- a)* valutare e selezionare le famiglie aspiranti affidatarie avvalendosi dell'assistenza e della consulenza degli operatori del Consultorio Familiare e dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi", secondo le rispettive competenze;
- b)* individuare la famiglia o persona singola idonea all'affidamento, utilizzando l'elenco della Banca Dati della Provincia, e abbinarla al minore, tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo;
- c)* informare e preparare la famiglia affidante e quella affidataria all'affidamento;
- d)* elaborare, in collaborazione con il Consultorio Familiare, un progetto di affido, da proporre sia alla famiglia d'origine che a quella affidataria;
- e)* relazionare al Giudice Tutelare e tenerlo costantemente informato;
- f)* formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia d'origine;

- g) assicurare al minore, durante l'affidamento, cura e sostegno con interventi ritenuti opportuni, avvalendosi della consulenza e assistenza dell'équipe del Consultorio Familiare;
- h) attuare interventi di sostegno e di cura della famiglia di origine al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, avvalendosi della consulenza e assistenza del Consultorio Familiare;
- i) garantire alla famiglia affidataria informazione, sostegno all'affidamento e ogni supporto psico-pedagogico necessario alla cura e alla educazione del minore, avvalendosi del Consultorio Familiare e dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia, secondo le rispettive competenze;
- j) verificare le possibilità di rientro del minore nel nucleo di origine, ed attuare lo stesso secondo quanto ipotizzato nel progetto;
- k) offrire collaborazione ai Servizi Sociali di altro Comune che hanno disposto l'affido presso una famiglia residente nel territorio comunale;
- l) segnalare al Tribunale per i Minorenni ogni situazione ritenuta gravemente pregiudizievole per il minore.

*Art. 7 - Supporto del Servizio Territoriale dell'Ufficio
"Famiglia-Minori-Affidi" provinciale.*

Il Sindaco, nel caso di constatata mancanza di un idoneo Servizio Sociale Comunale, può avvalersi temporaneamente, ai sensi del suddetto Progetto e della successiva adesione, dell'operatore del Servizio Territoriale "Famiglia-Minori-Affidi", quale supporto dell'Amministrazione in materia di affido familiare, impegnandosi, tuttavia, a rendere al più presto operativo il Servizio Sociale Comunale.

Art. 8 - Collaborazione tra gli Enti Locali coinvolti nel procedimento di affido.

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affido consensuale, nel caso in cui un minore venga affidato a famiglia residente in altro Comune, è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai Servizi Sociali del luogo, inviando copia del provvedimento sindacale, unitamente all'allegato progetto di affidamento, al fine di attuare una fattiva collaborazione ed un proficuo interscambio che porti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9 - Famiglie affidatarie. Individuazione e formazione.

Il Servizio Territoriale dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" individua le disponibilità all'affidamento familiare da parte delle famiglie sensibilizzate e provvede a raccoglierle presso la Banca Dati della Provincia.

Il Servizio Territoriale della Provincia promuove un'adeguata formazione e aggiornamento delle famiglie affidatarie e degli operatori delle associazioni di volontariato coinvolti nei progetti di affidamento.

Art. 10 - Collaborazione dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia per l'abbinamento famiglia-minore.

Ove necessario, il Servizio Sociale Comunale può richiedere all'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" di formulare proposte in ordine all'abbinamento famiglia affidataria-minore.

Art. 11 - SOSTEGNO PSICO-PEDAGOGICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il Servizio Sociale Comunale, in stretta collaborazione con gli operatori del Consultorio Familiare e con il supporto del Servizio Territoriale dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia, assiste il minore e sostiene la famiglia affidataria nella realizzazione del progetto di affido, ai sensi dell'art.6,d-g-i, del presente regolamento.

Nel caso in cui la famiglia affidataria risieda in un Comune diverso da quello che ha disposto l'affido, quest'ultimo dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 8 del medesimo regolamento, al sostegno della famiglia affidataria, avvalendosi anche della collaborazione del Servizio Sociale del Comune di residenza della stessa e dell'équipe del Consultorio Familiare ivi operante.

Art. 12 - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

L'Amministrazione Comunale, sia nell'ipotesi di affido consensuale che in quello giudiziale, si impegna ad intervenire con contributi specifici a favore delle famiglie affidatarie, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, nell'interesse del minore, tenuto conto del progetto di affidamento.

Agli oneri rivenienti dal presente articolo il Comune farà fronte con fondi propri o con i contributi ricevuti dalla Regione per interventi a favore delle famiglie affidatarie ex art. 15 L.R. 37/94 o con i contributi di altri Enti assegnati per identici interventi.

Per la concessione dei sussidi economici alla famiglia affidataria si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) Possono essere presi in considerazione solo casi di minori residenti nel territorio comunale, il cui affido viene concordato con i Servizi Sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale) o venga disposto dal Tribunale per i Minorenni (affido giudiziale).
- b) Per aver diritto ai contributi economici le famiglie affidatarie, eventualmente residenti anche in altri Comuni, rivolgono istanza al Sindaco. Il Servizio Sociale Comunale correderà tale istanza da apposita relazione. Lo stesso servizio, considerata la condizione economica della famiglia affidataria, propone l'erogazione del sussidio indicandone l'ammontare che comunque, non deve essere superiore a £ 300.000 mensili.
- c) L'erogazione dei contributi (art. 80 L. 184/83) a favore degli affidatari per il mantenimento del minore saranno concessi indipendentemente dalle loro condizioni economiche.
- d) Non sarà erogato il sussidio economico alle famiglie affidatarie che vorranno provvedere ad ogni esigenza del minore con propri mezzi economici oppure se il minore affidato è titolare di reddito.
- e) L'erogazione del sussidio avviene con rate bimestrali posticipate previo parere di conferma del permanere delle condizioni da parte del Servizio Sociale.
- f) Oltre al sussidio di cui al punto b), in particolari circostanze che comportino alla famiglia spese straordinarie di notevole entità, si possono concedere alla famiglia sussidi straordinari, previo parere e proposta conclusiva anche relativa all'ammontare, del Servizio Sociale Comunale.

L'Amministrazione si impegna, inoltre a stipulare un contratto di assicurazione, tramite il quale il minore e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni eventualmente subiti dal minore o dallo stesso provocati nel corso dell'affidamento.

Art. 13 - Compiti della Famiglia Affidataria.

Gli affidatari si impegnano a :

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore assumendo le dovute attenzioni psicologiche, affettive e materiali, in sintonia con le indicazioni dei genitori naturali, per i quali non vi sia stata decadenza della potestà, tenuto conto, comunque, dell'interesse del minore;
- b) curare e mantenere i rapporti con la famiglia affidante, secondo le modalità concordate nel progetto di affidamento;
- c) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore affidato e della sua famiglia;
- d) mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale che ha disposto l'affido, e con l'équipe del consultorio;
- e) agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorire il reinserimento, nella consapevolezza della temporaneità dell'affidamento;
- f) partecipare, alle attività di verifica sull'andamento dell'affidamento, secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto, e alle eventuali attività di sostegno proposte;
- g) partecipare ai momenti formativi organizzati dall'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia di Lecce.

Art. 14 - Impegni della Famiglia Affidante.

La famiglia affidante si impegna a :

- a) perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dagli operatori del Servizio Sociale Comunale, d'intesa con l'équipe consultoriale;
- b) mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale;
- c) curare e mantenere i rapporti con gli affidatari, rispettando modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati;
- d) aderire al progetto di sostegno del nucleo familiare predisposto dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Consultorio Familiare, al fine di favorire il rientro del minore in famiglia.

Art. 15 - Conclusione dell'Affido Familiare.

L'affido familiare termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, dopo che il Servizio Sociale Comunale, con la consulenza ed assistenza dell'équipe consultoriale, ha valutato la situazione, tenuto conto dell'interesse del minore.

Art. 16 - Norma finale.

Per ogni indicazione non prevista in questo regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla 184/83 agli artt. 1, 2, 3, 4, 5.



INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

<i>Art. 1 - Attuazione dell'affido familiare.</i>	PAG. 3
<i>Art. 2 - Il Servizio Territoriale dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia.</i>	" 4
<i>art. 3 - Affidamento consensuale e giudiziale. Il provvedimento di affido ed il progetto allegato.</i>	" 5
<i>art. 4 - Modalità dell'affido.</i>	" 5
<i>art. 5 - Necessità di affidamento del minore. Il progetto di sostegno del nucleo familiare affidante.</i>	" 6
<i>art. 6 - Affidamento familiare consensuale. Compiti del Servizio Sociale Comunale.</i>	" 6
<i>art. 7 - Supporto del Servizio Territoriale dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" provinciale.</i>	" 7
<i>art. 8 - Collaborazione tra gli Enti Locali coinvolti nel procedimento di affido.</i>	" 8
<i>art. 9 - Famiglie affidatarie. Individuazione e formazione.</i>	" 8
<i>art. 10 - Collaborazione dell'Ufficio "Famiglia-Minori-Affidi" della Provincia per l'abbinamento famiglia-minore.</i>	" 8
<i>art. 11 - Sostegno psico-pedagogico alle famiglie affidatarie.</i>	" 9
<i>art. 12 - Sostegno economico alle famiglie affidatarie. Contratto di assicurazione.</i>	" 9
<i>art. 13 - Compiti della famiglia affidataria.</i>	" 10

<i>art. 14 - Impegni della famiglia affidante.</i>	PAG. 10
<i>art. 15 - Conclusione dell'affido familiare.</i>	" 11
<i>art. 16 - Norma finale.</i>	" 11